



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO
REPUBBLICA DI SAN MARINO



SETTORE TECNICO FSGC

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA

REGOLAMENTO ORGANICO DELL'ALBO E DEL RUOLO DEI TECNICI

ANNATA SPORTIVA (dal 11 Giugno al 10 Giugno anno successivo)

INTRODUZIONE

Al **Dipartimento della Formazione e della Ricerca (DFR)**, istituito presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, compete il rilascio delle qualifiche e l'inquadramento dei Tecnici di ogni ordine e grado.

Il Dipartimento cura la formazione professionale a carattere specialistico dei Tecnici abilitati mediante la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento.

Il Dipartimento può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dalla F.S.G.C., che svolgano funzioni di carattere tecnico-sportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.

Le attività gestite dal Dipartimento sono rivolte a garantire il massimo livello di formazione, in funzione del contesto Nazionale ed Internazionale con il quale i Tecnici devono confrontarsi.

Al Dipartimento è demandata la funzione di alimentare la crescita costante e continua del corpo allenatori, a partire dal calcio Grassroots sino ad arrivare a quello di élite, nella consapevolezza dell'importanza attribuita dalla Uefa al processo di formazione.

ART. 1

INQUADRAMENTO E QUALIFICA DEI TECNICI

1 – I tecnici che il Dipartimento della Formazione e della Ricerca inquadra e/o qualifica, si suddividono in:

- a) Allenatori UEFA PRO
- b) Allenatori UEFA A
- c) Allenatori UEFA B
- d) Allenatori UEFA B Futsal
- e) Allenatori UEFA C (Grassroots C Licence)
- f) Leaders (Grassroots E Licence)

2- Il Dipartimento di Formazione e Ricerca si occupa dell'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze di cui alle lettere c) - d) - e) - f) del precedente comma 1, emanando i relativi bandi di ammissione in accordo con l'Associazione Sammarinese Allenatori di Calcio (ASAC). Il Dipartimento di Formazione e Ricerca stabilisce i programmi dei corsi e le modalità di attuazione degli stessi, e li sottopone con il bando di ammissione all'approvazione del Consiglio Federale. Per le licenze di cui ai punti a) e b) - Allenatori Uefa A e Uefa PRO - la F.S.G.C. non provvede direttamente alla loro erogazione. E' in vigore una convenzione con la F.I.G.C. (secondo le disposizioni contenute nella attuale edizione della Coaching Convention) che disciplina i rapporti di cooperazione grazie ai quali viene concessa la possibilità ad alcuni candidati, che abbiano svolto una congrua attività tecnica in F.S.G.C., di partecipare ai relativi corsi presso il Settore Tecnico di Coverciano. I tecnici in possesso di codeste qualifiche verranno comunque inseriti nell'Albo degli allenatori, e dovranno sottostare agli obblighi di formazione previsti dalla Coaching Convention Uefa, presso la F.I.G.C.

3. I Tecnici che conseguono la qualifica presso la F.S.G.C., e coloro che conseguono le licenze di cui ai punti a) e b) - Allenatori Uefa A e Uefa PRO -, vengono automaticamente iscritti all'Albo dei Tecnici di cui al presente Regolamento.

4 -La qualifica di Allenatore Uefa C, pur avendo carattere "Nazionale" viene riconosciuta ufficialmente anche in Italia, sebbene acquisita a San Marino, come sancito dalla citata convenzione F.S.G.C. – F.I.G.C.

ART. 2

ATTIVITA' CONSENTITE AI TECNICI CON LICENZA OTTENUTA PRESSO LA F.S.G.C.

1 - Le figure qualificate dal Dipartimento di Formazione e Ricerca FSGC acquisiscono le seguenti competenze:

a - Gli Allenatori di Base – **UEFA B** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Società appartenenti al Campionato Sammarinese e delle squadre giovanili ad esse afferenti.

b - Gli Allenatori di Giovani - **UEFA C** (Grassroots C Licence) sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di Società appartenenti al Campionato Sammarinese.

c - Gli Allenatori **UEFA B FUTSAL** (Calcio a 5) sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Società appartenenti al Campionato Sammarinese e delle squadre giovanili ad esse afferenti.

d - I soggetti con la qualifica **LEADERS** (Grassroots E Licence) sono abilitati alla collaborazione nelle attività in ambito giovanile.

ART. 3

COMPITI SPECIFICI DEGLI ALLENATORI E DEI TECNICI

Ai tecnici abilitati e iscritti all'Albo secondo le Licenze Uefa sono attribuiti compiti specifici, tra i quali:

1 - tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della Società per la quale sono tesserati;

2 - curare la formazione tecnica e l'ambito condizionale dei calciatori;

3 - promuovere tra i calciatori, i dirigenti e addetti alle squadre, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;

4 - disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e addetti alle squadre con particolare riferimento ai principi di etica, rispetto e Fair Play.

ART. 4

ALBO E RUOLI DEGLI ALLENATORI E DEI TECNICI

1 - Il Dipartimento della Formazione e della Ricerca, in accordo con l'ASAC (Associazione Sammarinese Allenatori Calcio) provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli dei Tecnici.

2 - Il Dipartimento della Formazione e della Ricerca, in accordo con l'ASAC (Associazione Sammarinese Allenatori Calcio), fissa le quote per l'iscrizione dei tecnici al Ruolo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale della FSGC.

3 - Il versamento della quota annuale è obbligatoria e farà riferimento alla stagione sportiva. E' fatta salva la possibilità, per un allenatore, di effettuare il pagamento della quota alternativamente presso la F.S.G.C. o la F.I.G.C., a seconda della Federazione alla quale è affiliata la squadra in cui avviene il tesseramento nella stagione di riferimento.

4 - Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo (e nei Ruoli).

5 – I Tecnici, iscritti all’Albo, se non in regola con le condizioni previste per l’inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle Società.

ART. 5

CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DALL’ALBO E DAI RUOLI DEI TECNICI

- 1 – I Tecnici sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota di iscrizione annuale prevista.
- 2 – I Tecnici sono sospesi contestualmente dall’Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coaching Convention della Uefa.
- 3 – I Tecnici sono sospesi altresì dai Ruoli a seguito di motivata richiesta scritta.
- 4 – I Tecnici sono cancellati contestualmente dall’Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.S.G.C. alla permanenza in qualsiasi posizione o status dalla F.S.G.C. stessa.
- 5 – I Tecnici sono cancellati contestualmente dall’Albo e dal Ruolo qualora ne facciano motivata richiesta scritta.

ART. 6

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DALL’ALBO E DAL RUOLO

- 1 – La sospensione nelle ipotesi di cui all’art 5 - comma 1 e 2 è automatica e la Segreteria della F.S.G.C. ne dà comunicazione via email (con ricevuta di lettura obbligatoria ai fini della validità) all’interessato.
- 2 – La reintegrazione dei Tecnici, incorsi nella sospensione a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, o della mancata ottemperanza agli obblighi di aggiornamento previsti dalla Coaching Convention Uefa, è automatica rispettivamente con il pagamento delle quote arretrate e/o con l’ottenimento delle ore di crediti formativi necessari.
- 3 – La reintegrazione dei Tecnici, incorsi nella cancellazione dall’Albo e dal Ruolo nell’ipotesi di cui all’art. 5 – comma 4, è deliberata dal Consiglio Federale su indicazione del D.F.R., su richiesta dell’interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dallo stesso per le ore mancanti.
- 4 – La reintegrazione dei Tecnici, sospesi a seguito di richiesta personale, è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti previsti.

ART. 7

DISPOSIZIONI SULL’AGGIORNAMENTO

ALLENATORI SAMMARINESI ED ESTERI, REGISTRATI NELL’ALBO E NEL RUOLO DEI TECNICI DELLA F.S.G.C.

- 1 - Secondo le disposizioni Uefa riportate dalla Coaching Convention, gli allenatori con Licenza sono tenuti a partecipare ad incontri di aggiornamento, clinic, workshop, corsi di formazione ecc. per un totale di almeno 15 ore in 3 anni. Le 15 ore obbligatorie in 3 anni verranno suddivise e considerate come 5 ore annuali (periodo di riferimento: 1 gennaio – 31 dicembre). Nello specifico, gli allenatori:

- a) Dovranno partecipare ad almeno 5 ore di aggiornamento in ogni anno solare;
- b) Potranno utilizzare le ore di formazione eccedenti le 5 previste come obbligatorie, per colmare eventuali debiti orari in essere, ma non come “dote a credito” da utilizzare negli anni futuri;
- c) Verranno sospesi, e non potranno essere tesserati per la stagione sportiva in corso, N-1/N, in caso risultino in debito di oltre 3 ore, prendendo a riferimento l’obbligo al 31-12 dell’anno N-1 (e tenendo conto di eventuali ore guadagnate in N da portare a compensazione), dove N è considerato l’anno nel quale avviene la richiesta di tesseramento;
- d) Potranno essere tesserati per la stagione sportiva in corso N/N+1, in caso risultino in debito di non più di 3 ore, prendendo a riferimento l’obbligo al 31-12 dell’anno N-1 (e tenendo conto di eventuali ore guadagnate in N da portare a compensazione), dove N è considerato l’anno nel quale avviene la richiesta di tesseramento. Di tale specifica situazione la Segreteria FSGC provvederà ad informare il tecnico e la Società con la quale egli sottoscriverà il tesseramento, evidenziando come l’allenatore tesserato avrà il vincolo di partecipare al primo aggiornamento utile organizzato dal Dipartimento Formazione e Ricerca, pena l’immediata sospensione dal ruolo, e relative conseguenze per la società di appartenenza;

2 - Il Dipartimento della Formazione e della Ricerca organizzerà durante l’Annata Sportiva una serie di iniziative dedicate all’ aggiornamento, per permettere agli allenatori di ottemperare agli obblighi previsti dalla Coaching Convention.

3 - Gli allenatori registrati nell’albo e nel ruolo dei tecnici della F.S.G.C., possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop ecc. organizzati da altre Federazioni Uefa, previa autorizzazione del D.F.R. e successiva presentazione dell’attestato di partecipazione. Tale procedura dovrà essere seguita per ottenere il riconoscimento delle ore ed essere in regola con l’attribuzione dei Crediti Formativi (secondo quanto previsto dalla Coaching Convention della UEFA).

4 - La posizione temporale di partenza per il calcolo delle ore obbligatorie di aggiornamento viene fissata al 1.1.2016, a seguito dell’entrata in vigore della Edizione della Coaching Convention UEFA 2015.

ART. 8

DISPOSIZIONI SULL’AGGIORNAMENTO

ALLENATORI SAMMARINESI ISCRITTI NELL’ALBO E NEL RUOLO DI FEDERAZIONI ESTERE- UEFA

1 - Gli allenatori Sammarinesi, cittadini e residenti, che hanno conseguito l’abilitazione presso Federazioni Estere – UEFA, iscritti nell’albo e nel ruolo dei tecnici delle stesse, possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop ecc. organizzate dalla F.S.G.C., previa richiesta di partecipazione scritta alla stessa. La FSGC si impegna a trasmettere l’attestato di partecipazione alle suddette Federazioni, che adotteranno i provvedimenti in base ai propri regolamenti.

ART. 9

DISPOSIZIONI SULL’AGGIORNAMENTO ALLENATORI ISCRITTI NELL’ALBO E NEI RUOLI DEI TECNICI DI FEDERAZIONI ESTERE – UEFA- IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON LA F.S.G.C

1 - Gli allenatori iscritti nell’albo e nei ruoli dei tecnici di Federazioni estere - UEFA, che abbiano in essere un rapporto di collaborazione tecnica con la F.S.G.C., possono partecipare a serate di aggiornamento, corsi di perfezionamento, workshop ecc., da quest’ultima organizzate. Tale partecipazione sarà certificata e trasmessa dalla FSGC alle Federazioni di competenza, le quali potranno a propria discrezione valutarne il riconoscimento in termini di ore di aggiornamento.

ART. 10

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI

1 - Gli allenatori regolarmente tesserati con una Società Sammarinese affiliata alla F.S.G.C. che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della stagione sportiva non possono, durante la stessa, sottoscrivere un ulteriore tesseramento con un'altra Società Sammarinese affiliata alla F.S.G.C.

2 - Gli allenatori regolarmente tesserati con una Società Sammarinese che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della stagione sportiva possono, durante la stessa, risolvere il loro vincolo e tesserarsi come allenatori (o altro ruolo) con un'altra Società Sammarinese, solo a condizione che non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale (inserimento in lista da presentare al direttore di gara) nel corso della stagione in oggetto.

3 - Agli allenatori regolarmente tesserati con una Società Sammarinese che vengano esonerati o che presentino le dimissioni nel corso della stagione sportiva è consentito di tesserarsi con Società di altra Federazione, anche nel corso della medesima stagione sportiva.

4 - Gli allenatori tesserati nel corso di una stagione sportiva come Tecnici non possono durante la stessa modificare il loro status (da allenatore a dirigente, calciatore, ecc.) sia per la Società con cui sono tesserati sia per altra Società Sammarinese. Gli allenatori tesserati invece inizialmente come calciatori o dirigenti hanno la possibilità di tesserarsi come Tecnici durante la stessa stagione sportiva, all'interno della F.S.G.C., ma solo per la medesima società.

5 - Non possono essere tesserati quali calciatori coloro che abbiano conseguito la qualifica di Tecnici Professionisti, UEFA A e/o UEFA PRO.

ART. 11

SPECIFICHE ED INTEGRAZIONI

1 - Ulteriori specifiche del presente regolamento terranno conto delle modifiche/aggiornamenti della Coaching Convention della UEFA e dell'accordo di collaborazione in essere con la F.I.G.C.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti a partire dal 1 Gennaio 2020.

San Marino, lì 11 Dicembre 2019

Il Segretario Generale

Zafferani Luigi